

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 07 Settembre 2009, n. 5232

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

- Vincolo paesaggistico - Diniego di sanatoria con motivazione succinta - Legittimità - Fattispecie - Art. 9 Cost..

Non è illegittima una motivazione anche succinta di un diniego di sanatoria di opere in quanto nel sistema non è ravvisabile a carico della p.a. l'obbligo di indicare, in una logica comparativa degli interessi in gioco, prescrizioni tese a rendere l'intervento compatibile con la bellezza di insieme tutelata, la cui protezione risponde ad un interesse pubblico normalmente prevalente su quello privato, anche per la rilevanza costituzionale che il primo presenta ex art. 9 Cost. (Cons. Stato, V, 19.10.1999 n.1587). Nella specie, la motivazione resa dalla commissione edilizia integrata in zona vincolata è pertinente ed idonea a giustificare il diniego tenuto conto della tipologia costruttiva e dell'accostamento dei materiali utilizzati per la realizzazione dei manufatti (cemento a vista, legno ed ondulato plastico), incongrui rispetto a quelli tipici locali, in una zona di particolare pregio ambientale.

Pres. La Medica -

Rel. Capuzzi - D'Antonio (avv.ti O e B) c. Comune di Bergeggi (n.c.)

- conferma T.A.R. Liguria, sez. I, 20/01/2003, n.93.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso n.4359 del 2003 proposto dal Sig. G D'A , rappresentato e difeso dagli avv.ti G. O. e P.F.B., ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, Via C., n. .;

CONTRO

il Comune di Bergeggi, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;

per la riforma della sentenza resa dal tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. I, 20 gennaio 2003, n. 93;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa

Alla pubblica udienza del 19 maggio 2009, relatore il Consigliere R.C, uditi per la parte appellante gli avvocati Orlando e B., come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con sentenza del T.A.R. per la Liguria, sez. I, 20 gennaio 2003, n. 93 fu rigettato il ricorso con cui il Sig. G D'A aveva chiesto l'annullamento del provvedimento di diniego di concessione edilizia in sanatoria del 16 novembre 1996 e dell'ordinanza di demolizione n. 487 del 29 novembre 1996 aventi ad oggetto tre manufatti abusivi realizzati su terreno f. 3 mapp. 746 del catasto del Comune di Bergeggi.

La sentenza viene appellata dal Sig. G D'A che critica le argomentazioni del giudice di primo grado sostenendone la erroneità.

Non si è costituito in giudizio il Comune di Bergeggi.

Alla pubblica udienza del 20 maggio 2008 la causa è stata chiamata e trattenuta una prima volta per la decisione.

Con la ordinanza interlocutoria n.6284 del 2008 la medesima Sezione ha chiesto documentati chiarimenti all'Amministrazione comunale di Bergeggi in relazione ai fatti di causa ed in specie in ordine allo stato dei luoghi ed al regime giuridico

pertinente ai vincoli; l'ordinanza è stata ottemperata dall'Amministrazione.

In vista della udienza di trattazione il ricorrente ha depositato una ulteriore memoria difensiva.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19 maggio 2009.

DIRITTO

1. Viene impugnata la sentenza n.93 del 2003 notificata in data 7.3.2003, con la quale il TAR per la Liguria ha respinto il ricorso avverso il diniego di concessione edilizia in sanatoria ex art.39 della legge 724 del 1994 ed avverso la conseguente ordinanza

di demolizione n.487 del 29.11.1996 relativamente a tre manufatti abusivi consistenti in un magazzino, pollaio, ricovero animali e forno in muratura, finalizzati alla coltivazione di un fondo, insistenti sul Foglio 3, mappale 746

del Catasto del Comune di Bergeggi.

2. La sentenza del TAR, dopo avere rilevato che il diniego di condono sottoposto all'esame della commissione edilizia integrata si basava su una pluralità di motivi e che per consolidata giurisprudenza uno solo di tali motivi poteva ritenersi sufficiente a giustificare la statuizione negativa, ha ritenuto non censurabile e congruo il diniego relativamente alla valutazione della alterazione paesistica dei luoghi ed alla irreparabilità negativa ed inaccettabilità ambientale dei manufatti per tipologia, accostamento dei materiali ed altre caratteristiche costruttive.

tenuto conto della natura vincolata dell'area interessata e di quanto si evinceva dalla documentazione fotografica e dalle relazioni depositate.

Il ricorrente censura la sentenza affermando che la stessa erra.. laddove ritiene fondata l'individuazione di una presunta alterazione paesistica dei luoghi e l'irreparabilità negativa ed inaccettabilità ambientale dei manufatti per tipologia, accostamento dei materiali ed altre caratteristiche costruttive.

Ciò in quanto: i manufatti appaiono necessari a garantire la coltivazione dei terreni circostanti;

si tratta di opere poste all'interno della fascia su cui è assentibile con concessione singola la edificazione a mente della previsione del Piano Regolatore Intercomunale

c) il modesto ricovero realizzato dal ricorrente è invisibile dalla viabilità comunale e da ogni altro luogo del territorio comunale.

Tali argomentazioni sono prive di pregio e la sentenza del primo giudice deve essere confermata.

Il ricorrente dopo avere affermato la erroneità delle valutazioni del primo giudice non avanza le necessarie argomentazioni atte a giustificare tale asserzione, tali non potendosi ritenere quelle relative sia al fatto che la zona consenta alcune edificazioni, sia al fatto che trattasi di manufatti per la coltivazione del fondo, sia al fatto del tutto indimostrato che i manufatti non sono visibili dalla viabilità comunale.

Premesso che è vero che il vincolo paesaggistico non comporta normalmente la inedificabilità assoluta, sicché non ogni opera edilizia in zona vincolata deve ritenersi preclusa ma solo quelle opere che, a seguito di accertamento, risultino in contrasto con il valore tutelato rappresentato dall'interesse ambientale-paesaggistico, deve sottolinearsi che nel sistema delineato dagli artt. 31 e seguenti L. 47/1985 il parere negativo formulato dalla autorità preposta alla tutela del vincolo (nella specie paesaggistico) ha valore vincolante nel procedimento di condono edilizio, impedendo definitivamente il rilascio della concessione edilizia in sanatoria (Cons. Stato, Sez. IV, 15.5.2008 n.2233).

D'altro canto, come è stato rilevato in giurisprudenza, non è illegittima una motivazione anche succinta di un diniego di sanatoria di opere in quanto nel sistema non è ravvisabile a carico della p.a. l'obbligo di indicare, in una logica comparativa degli interessi in gioco, prescrizioni tese a rendere l'intervento compatibile con la bellezza di insieme tutelata, la cui protezione risponde ad un interesse pubblico normalmente prevalente su quello privato, anche per la rilevanza costituzionale che il primo presenta ex art. 9 Cost. (Cons. Stato, V, 19.10.1999 n.1587).

Nel caso di specie la motivazione resa dalla commissione edilizia integrata in zona vincolata è pertinente ed idonea a giustificare il diniego tenuto conto della tipologia costruttiva e dell'accostamento dei materiali utilizzati per la realizzazione dei manufatti (cemento a vista, legno ed ondulato plastico), incongrui rispetto a quelli tipici locali, in una zona di particolare pregio ambientale.

Pertanto il diniego di condono è immune dalle censure formulate peraltro in maniera generica, essendo, sia pure in modo succinto, motivato e non risolvendosi la motivazione in una pura formula di stile.

Conseguenzialmente sussistono profili di fondatezza per la asserita invalidità derivata dalla illegittimità del diniego di sanatoria riguardante il successivo e consequenziale ordine di demolizione;

In conclusione l'appello deve essere respinto.

Nulla per le spese non essendosi costituita la amministrazione.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello in epigrafe indicato.

Nulla per le spese non essendosi costituito il Comune di Bergeggi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2009 con l'intervento dei signori magistrati:

Presidente Domenico La Medica

Consigliere Claudio Marchitello

Consigliere Nicola Russo

Consigliere Gabriele Carlotti

Consigliere Roberto Capuzzi est.

L'ESTENSORE

F.to Roberto Capuzzi

IL PRESIDENTE
F.to Domenico La Medica

DEPOSITATA IN SEGRETERIA II 07/09/09(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi